

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. n° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei velocipedi presso l'Isola del Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'isola del Lido di Venezia, per dimensioni e capacità ricettiva turistica ha dimostrato una sempre maggior propensione all'utilizzo della biciclette;
- parimenti all'utilizzo della bicicletta è emersa anche una crescente domanda di aree di sosta per velocipedi, alla quale non è stato possibile dare risposta a seguito dell'abbandono di molti velocipedi al termine della stagione estiva- vacanziera;
- a partire dall'anno 2018 la gestione della sosta dei velocipedi presso l'isola del Lido di Venezia è diventata prioritaria al fine di garantire l'ordine ed il decoro degli spazi pubblici urbani;
- la Direzione Lavori Pubblici Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio, Servizio Pronto Intervento con comunicazione del 27/06/2019 acquista agli atti con prot. n. 327570 del 28/06/2019 successivamente integrata in data 28/06/2019 ha inoltrato richiesta di ordinanza al fine di procedere con le operazioni di riordino urbano;

Riconosciuto che:

- numerosi sono stati i provvedimenti emessi dal Settore Mobilità e Trasporti per coadiuvare il Settore Pronto Intervento, Manutenzioni e Patrimonio nelle attività di riordino soprattutto dell'area centrale dell'Isola del Lido, ed in particolare le ordinanze n° 404/2018, 414/2018, 242/2019, 392/2019, 431/2019 e 432/2019;
- nel corso delle operazioni, di riordino e pulizia è emersa l'esigenza di riorganizzare le aree di sosta dedicate ai velocipedi, al fine di incentivare l'utenza al posizionamento dei velocipedi nelle aree all'uopo predisposte;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre un provvedimento che consenta al Settore Pronto Intervento, Manutenzione e Patrimonio di intervenire con tempestività nelle operazioni di rimozione e pulizia;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. istituire e segnalare le aree dedicate alla sosta di velocipedi sull'Isola del Lido di Venezia;**
- 2. al di fuori degli ambiti di cui al punto precedente, e negli stessi qualora sia installata per giustificate ragioni da parte degli organi competenti l'apposita segnaletica stradale, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei velocipedi.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dall'apposizione della prevista segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Direzione LLPP in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e al Coro di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 1 luglio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.